



COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 22 settembre 2009 con ris. 697/09.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 novembre 2009.

Pubblicato dal 30 novembre al 14 dicembre 2009.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 27 gennaio 2010.

Gordevio, 4 febbraio 2010

INDICE

TITOLO 1 AMMINISTRAZIONE

Art. 1	Amministrazione	pagina 3
Art. 2	Competenza	pagina 3
Art. 3	Apertura	pagina 3
Art. 4	Lavori nei giorni festivi	pagina 3
Art. 4a	Rumori molesti	pagina 3
Art. 5	Responsabilità per danni	pagina 3
Art. 6	Piano regolatore e registri	pagina 3
Art. 7	Camera mortuaria	pagina 3
Art. 8	Numerazione	pagina 4
Art. 9	Affossatore	pagina 4

TITOLO 2 MONUMENTI E DECORAZIONI

Art. 10	Posa monumenti	pagina 4
Art. 11	Bordure	pagina 4
Art. 12	Misure	pagina 4
Art. 13	Manutenzione monumenti	pagina 4/5
Art. 14	Coltivazioni	pagina 5
Art. 15	Fiori e sempreverdi	pagina 5

TITOLO 3 INUMAZIONI

Art. 16	Luogo di sepoltura	pagina 5
Art. 17	Orari	pagina 5
Art. 18	Sepulture e depositi	pagina 5
Art. 19	Profondità	pagina 5/6
Art. 20	Turno di spurgo	pagina 6
Art. 21	Smaltimento monumenti	pagina 6

TITOLO 4 TASSE E SPESE

Art. 22	Spese	pagina 6
Art. 23	Tasse per concessioni	pagina 6

TITOLO 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24	Inumazione dei non domiciliati	pagina 7
Art. 25	Autorizzazione alla sepoltura di non domiciliati	pagina 7
Art. 26	Esumazione	pagina 7
Art. 27	Esumazioni straordinarie	pagina 7
Art. 28	Lapidi murali	pagina 7

TITOLO 6 LOCULI

Art. 29	Loculi	pagina 8
---------	--------	----------

TITOLO 7 NORME FINALI

Art. 30	Norme transitorie	pagina 8
Art. 31	Entrata in vigore	pagina 8

TITOLO 1	AMMINISTRAZIONE
Art. 1 Amministrazione	<p>In applicazione delle leggi superiori, l'amministrazione, la sorveglianza e la gestione dei cimiteri è affidata al municipio.</p> <p>La sorveglianza potrà essere delegata a un custode.</p> <p>Le sue mansioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura; - sorveglia, gli operai nei lavori di costruzione e di manutenzione occorrenti entro i cimiteri, sia per conto del comune che per conto dei privati; - ha la supervisione su quanto viene fatto nei cimiteri e segnala ogni lacuna al municipio; - è responsabile del servizio pulizia.
Art. 2 Competenza	<p>Nessuna salma può essere inumata o tumulata nei cimiteri comunali se non è accompagnata dall'autorizzazione degli uffici di circondario di stato civile o dall'amministrazione comunale.</p>
Art. 3 Apertura	<p>I cimiteri restano aperti tutti i giorni.</p> <p>Il municipio è però autorizzato a ordinarne la chiusura se le circostanze lo richiedono.</p> <p>L'introduzione di animali nei cimiteri è vietata.</p>
Art. 4 Lavori nei giorni Festivi	<p>Nei giorni festivi e nella settimana prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori all'interno del cimitero.</p>
Art. 4a Rumori molesti	<p>Durante le cerimonie funebri all'interno dei cimiteri è vietata ogni attività che generi rumori molesti, compreso voli di elicotteri</p>
Art. 5 Responsabilità per danni	<p>Il Municipio non si assume responsabilità per danni arrecati da Terzi a monumenti, lapidi e croci.</p>
Art. 6 Piano regolatore e registri	<p>Per cura del municipio verrà allestito un piano di gestione dei due cimiteri che resterà a disposizione presso l'amministrazione comunale e sarà debitamente aggiornato.</p> <p>Sarà inoltre tenuto il registro dei dati anagrafici dei defunti e delle persone di riferimento o responsabili e delle inumazioni particolari.</p>
Art. 7 Camere mortuarie	<p>Sono disponibili due camere mortuarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presso il Cimitero di Avegno - presso la Piccola casa della divina provvidenza - Cottolengo di Gordevio.

Art. 8 Numerazione	Per la designazione numerata delle fosse il municipio ha la facoltà di servirsi di placche metalliche o colonnine.
Art. 9 Affossatore	<p>Il municipio gestisce in proprio le sepolture oppure per il tramite di assegnazione di mandato.</p> <p>L'incaricato si attiene agli ordini impartiti dal municipio e con il suo consenso può farsi sostituire da un'altra persona.</p> <p>In ogni caso il titolare è sempre responsabile di ogni mancanza o negligenza.</p>
TITOLO 2	MONUMENTI E DECORAZIONI
Art. 10 Posa monumenti	<p>Chi volesse decorare le sepolture con monumenti, contorni o altro, dovrà presentare istanza al municipio corredata da un disegno con relative misure.</p> <p>I progetti devono essere sottoposti in due esemplari al municipio per approvazione, in scala 1:10 e devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le misure b) il testo delle iscrizioni c) il materiale che si intende adoperare.
Art. 11 Bordure	<p>Sulle tombe dei campi comuni é d'obbligo il collocamento di bordure.</p> <p>La prima bordura in legno è messa a disposizione dal municipio.</p>
Art. 12 Misure	<p>Sono applicabili le seguenti misure di superficie:</p> <p><u>Tombe comuni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) lunghezza ml. 1.75 b) larghezza ml. 0.70 c) per i monumenti: - altezza massima ml. 1.20 - larghezza max. ml. 0.60 d) Eventuali fondazioni devono rispettare le sopraindicate dimensioni <p><u>Croci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) altezza massima ml. 1.20 b) larghezza massima ml. 0.60 <p>La posa di croci semplici in legno è esente da ogni formalità.</p>
Art. 13 Manutenzione monumenti	I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno che venisse posto sulle tombe sono considerati proprietà dei famigliari del defunto i quali hanno l'obbligo della loro cura e manutenzione.

	<p>In caso di negligenza nella manutenzione il municipio si riserva il diritto di far ritirare ogni segno funerario, previa intimazione agli interessati.</p> <p>Le spese di intervento sono a carico dei privati.</p>
Art. 14 Coltivazioni	<p>L'altezza e le dimensioni massime valgono anche per le piante ornamentali.</p> <p>Nessun proprietario dei terreni confinanti sarà autorizzato a coltivare all'esterno piante con i rami o le radici possano arrecare danni al muro di cinta o occupare l'area di passaggio dei cimiteri.</p>
Art. 15 Fiori e sempreverdi	<p>Sopra le tombe, nelle aree comuni potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi purché:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) siano mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con fusto, rami e fogliame fuori dallo spazio della tomba; b) non sorpassino l'altezza di ml. 1.00; c) non siano fiori o arbusti a foglie aculeate.
TITOLO 3	INUMAZIONI
Art. 16 Luogo di sepoltura	<p>Seguendo le direttive del piano di gestione, il municipio fisserà il luogo per la relativa sepoltura in ordine progressivo.</p> <p>E' esclusa la scelta del luogo.</p>
Art. 17 Orari	<p>Le inumazioni dovranno avvenire di regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il periodo estivo, 1. aprile - 30 settembre: dalle ore 09.00 alle 18.00; - per il periodo invernale, 1. ottobre - 31 marzo: dalle ore 09.00 alle 16.00.
Art. 18 Sepulture e Depositi	<p>Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno dolce e sepolta in fossa separata.</p> <p>Un feretro può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato morti a seguito del parto.</p> <p>Nel caso di cremazione le ceneri devono essere deposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In una parcella esistente di una tomba. - Nello specifico loculo. - Nell'ossario comunale o nella tomba comune. <p>È di regola applicabile il termine di spurgo di 30 anni.</p>
Art. 19 Profondità	<p>Le fosse per le inumazioni dovranno essere profonde almeno metri 1.80.</p>

	Le salme che a causa di trasporti da altro Cantone e dall'estero o a causa di malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nel campo comune, a una profondità di m. 2.20.												
Art. 20 Turno di spurgo	<p>Ogni singola concessione di parcelle per sepolture è sottoposta al turno minimo ventennale di spurgo.</p> <p>Trascorso il termine di 20 anni, il municipio può stabilire turni di spurgo a proprio giudizio avendo cura di iniziare dalle più vecchie.</p> <p>Le spese di demolizione dei monumenti e di spurgo sono a carico del comune.</p> <p>I familiari dei defunti sepolti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.</p> <p>Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie saranno consegnate se richieste ai parenti, altrimenti saranno riunite in una tomba comune.</p>												
Art. 21 Smaltimento monumenti	Alla scadenza delle concessioni di sepoltura il municipio si riserva di ritirare e di disporre, nel modo che riterrà opportuno, i segni funerari, croci e monumenti che non fossero ritirati dai parenti del defunto.												
TITOLO 4	TASSE E SPESE												
Art. 22 Spese	Le spese per le sepolture semplici, scavo e riempimento, trasposto escluso, sono a carico del comune, salvo le disposizioni dell'articolo 23.												
Art. 23 Tasse per concessioni	<p>Le tasse per concessioni previste dal presente regolamento vengono così stabilite:</p> <p>a) <u>Sepoltura e inumazioni</u>:</p> <table> <tr> <td>- di defunti domiciliati</td> <td>Gratuita</td> </tr> <tr> <td>- di salme di defunti attinenti non domiciliati</td> <td>Fr. 800.-</td> </tr> <tr> <td>- di salme di defunti non domiciliati</td> <td>Fr. 1'000.-</td> </tr> </table> <p>b) <u>Loculi cinerari</u>:</p> <table> <tr> <td>- messa a disposizione loculi per domiciliati per 30 anni, iscrizioni escluse</td> <td>Fr. 350.-</td> </tr> <tr> <td>- messa a disposizione loculi per attinenti non domiciliati, per 30 anni, iscrizione escluse</td> <td>Fr. 600.-</td> </tr> <tr> <td>- messa a disposizione loculi per non domiciliati per 30 anni, iscrizioni escluse</td> <td>Fr. 800.-</td> </tr> </table>	- di defunti domiciliati	Gratuita	- di salme di defunti attinenti non domiciliati	Fr. 800.-	- di salme di defunti non domiciliati	Fr. 1'000.-	- messa a disposizione loculi per domiciliati per 30 anni, iscrizioni escluse	Fr. 350.-	- messa a disposizione loculi per attinenti non domiciliati, per 30 anni, iscrizione escluse	Fr. 600.-	- messa a disposizione loculi per non domiciliati per 30 anni, iscrizioni escluse	Fr. 800.-
- di defunti domiciliati	Gratuita												
- di salme di defunti attinenti non domiciliati	Fr. 800.-												
- di salme di defunti non domiciliati	Fr. 1'000.-												
- messa a disposizione loculi per domiciliati per 30 anni, iscrizioni escluse	Fr. 350.-												
- messa a disposizione loculi per attinenti non domiciliati, per 30 anni, iscrizione escluse	Fr. 600.-												
- messa a disposizione loculi per non domiciliati per 30 anni, iscrizioni escluse	Fr. 800.-												

	<p>c) <u>Posa monumenti e segni funerari:</u></p> <p>- autorizzazione alla costruzione di tombe Fr. 50.-</p>
TITOLO 5	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 24 Inumazione dei non domiciliati	<p>Le persone che muoiono nel territorio del comune e che entro le 48 ore dal decesso non vengono reclamati, saranno seppelitte in uno dei cimiteri comunali.</p> <p>Le spese sono a carico dei parenti interessati o del comune.</p>
Art. 25 Autorizzazione alla sepoltura di non domiciliati	<p>La sepoltura di persone non domiciliate nel Comune può di volta in volta essere autorizzata dal municipio.</p> <p>Le spese sono a carico dei parenti interessati.</p>
Art. 26 Esumazione	<p>Le esumazioni verranno portate a compimento seguendo la norma delle vigenti leggi cantonali in materia.</p>
Art. 27 Esumazioni straordinarie	<p>Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) necessità di sistemazione del Cimitero b) ordine dell'autorità giudiziaria c) dietro domanda della famiglia. <p>Le esumazioni di cui ai punti a) e c) devono essere autorizzate dall'ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.</p> <p>Esse devono aver luogo alla presenza del medico delegato, di un delegato municipale e del custode.</p> <p>Le spese sono a carico dei richiedenti.</p>
Art. 28 Lapidi murali	<p>Tutte le lapidi murali esistenti verranno sottoposte a una nuova concessione ventennale.</p> <p>In caso di rinuncia o di impossibilità di rintracciare eventuali eredi, le lapidi devono essere rimosse e distrutte.</p> <p>Nelle parti nuove dei cimiteri é vietato posare delle lapidi murali.</p>

TITOLO 6	LOCULI
Art. 29 Loculi	<p>Sono applicabili le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sulla placca esterna potrà essere applicata una fotografia del defunto della grandezza normalizzata. b) L'iscrizione, con caratteri incisi, deve pure essere normalizzata. c) Sono autorizzate al massimo 3 iscrizioni. d) Restano esclusi altri segni ornamentali. e) Nessun loculo potrà essere ceduto a Terzi. f) Rimane vietato l'affitto preventivo. g) Il comune non si assume le responsabilità per eventuali danni che fossero causati ai loculi senza nessuna colpa da parte sua.
TITOLO 7	NORME FINALI
Art. 30 Norme transitorie	<p>I contratti e gli accordi presi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono confermati e mantengono la loro validità fino alla scadenza o fino a cambiamento deciso dalle parti in causa.</p> <p>L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sarà punita con la multa secondo l'art. 61 del regolamento comunale.</p>
Art. 31 Entrata in vigore	<p>Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1. gennaio 2010.</p> <p>Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione precedente.</p>

Incaricata:	P. F.	091.814.17.11	Bellinzona	27 gennaio 2010
				Inc. no. 15 RE 10811




Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento delle istituzioni
 Divisione degli interni

Gordeno, 2.2.2010 / 6.6/10
Prebo utto, con feruto.
Aggiornar documento x stampa def.

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 18 dicembre 2009 del Municipio del Comune di Avegno Gordevio, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli Enti locali del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 novembre 2009;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso 12 gennaio 2010 dell'Ufficio di sanità, Dipartimento della sanità e della socialità;

ritenuto altresì quanto segue:

Art. 23a) – Tasse per concessioni

Considerato come, da informazioni assunte, i cimiteri siano unicamente suddivisi in campi comuni e loculi cinerari, onde evitare qualsiasi incertezza interpretativa, si ritiene opportuno togliere d'ufficio dalla prima categoria enumerata nella norma in parola l'indicazione "nei campi comuni...".

Titolo 7 – Norme Transitorie

Il presente titolo, in particolar modo ritenuto quanto enunciato all'art. 30 secondo paragrafo, viene modificato d'ufficio in: "**Norme Finali**".

dato quanto sopra;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC; il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di competenze decisionali ai suoi dipartimenti e ad istanze subordinate del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

risolve:

1. E' approvato il nuovo Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Avegno Gordevio, con le modifiche di cui ai considerandi.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione:
 - al Municipio di Avegno Gordevio;
 - alla Sezione sanitaria, Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona;
 - alla Divisione degli Interni;
 - alla Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca